

Emendamento aggiuntivo di un quarto comma all'articolo 1

Lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, e/o le banche cessionarie, anche disgiuntamente tra loro, ai fini del presente Decreto Legge, sono ad ogni effetto equiparate ai creditori sociali ed hanno pertanto facoltà di esercitare l'azione di responsabilità di cui all'articolo 56, comma 4, della Legge 23 Febbraio 2006, n. 47, e successive modifiche e integrazioni; ~~ferma restando~~ ^{resta ferma} l'ulteriore esperibilità delle azioni, anche di responsabilità, di cui alla legge n. 165 del 2005.

[Signature] (PDCS - A&L)

[Signature] (CAF)

M. Rabbini (d.l.b.)

Angelo Venturi (USDM)

[Signature]



25/10/2011 h 22:59
[Signature]